

## CODICE DI CONDOTTA

### PER I FORNITORI DEL GRUPPO CRONIMET Holding

#### Premessa

Il Gruppo CRONIMET Holding si impegna in favorevole di un' gestione aziendale responsabile a livello imprenditoriale, sociale ed ambientale. Di conseguenza ci comportiamo nel rispetto della legge, perseguiamo politiche di concorrenza leale, rifiutiamo la corruzione e negli scambi internazionali ci atteniamo alle disposizioni transfrontaliere. Rispettiamo altresì le direttive etiche che si fondano sui principi del Global Compact delle Nazioni Unite, sulle convenzioni OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), sulla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e sulle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Ci aspettiamo dai nostri fornitori la disponibilità e l'impegno - anche in nome delle rispettive consociate - a rispettare e seguire il Codice di condotta di CRONIMET. I fornitori si impegnano a rispettare e a dimostrare l'applicazione a livello globale e/o locale dei seguenti principi e requisiti del Codice di condotta per i fornitori del Gruppo CRONIMET Holding (in appresso "Codice di condotta") e ad esigere che anche i propri subfornitori facciano altrettanto.

#### Responsabilità aziendale

In tutte le pratiche e decisioni commerciali è fatto obbligo ai fornitori di rispettare l'ordinamento giuridico applicabile nei Paesi in cui operano.

##### I. Corruzione (corruzione, corruttibilità, doni e altre donazioni)

Nel rapporto con i partner commerciali (tra cui clienti e fornitori) e le istituzioni pubbliche, il fornitore si impegna a mantenere strettamente separati gli interessi dei dipendenti coinvolti in ambo le parti. Le pratiche e le decisioni (di acquisto) devono essere espletate senza tenere conto di eventuali considerazioni non pertinenti e di eventuali interessi personali. È fatto obbligo di rispettare il diritto penale in materia di corruzione di volta in volta applicabile. Tra le varie cose è fatto obbligo di rispettare quanto segue:

- > è sostanzialmente vietato offrire, dare, promettere, esigere o accettare o farsi promettere donazioni, siano esse in forma di denaro o di concessione di un qualsivoglia altro vantaggio (in particolare di natura monetaria quali pagamenti e prestiti, inclusa la concessione di piccoli doni per un periodo di tempo prolungato), a o da parte di terzi. Sostanzialmente questo non è il caso dei doni e degli inviti che rientrano nei limiti dell'ospitalità, degli usi e della cortesia tipici della prassi commerciale;
- > tale divieto ha validità a livello internazionale;
- > tale divieto interessa tutti i dipendenti, rappresentanti legali e incaricati del fornitore; e
- > comprende i negozi giuridici tra il fornitore e terzi, inclusi enti ed ufficiali pubblici (quali funzionari pubblici o dipendenti in pubblico servizio), privati, impiegati di altre aziende, rappresentanti o qualsiasi altra persona.

##### II. Tutela della concorrenza leale (antitrust)

Il fornitore opera in un quadro di concorrenza leale nei confronti dei propri competitor. Di conseguenza egli rispetta le leggi vigenti che tutelano e promuovono la concorrenza, in particolare le leggi antitrust ed eventuali altre leggi che regolano la concorrenza. Nei rapporti con i competitor tali norme vietano in particolare accordi e altre attività che possono influenzare i prezzi o le condizioni di compravendita, ripartire i territori di vendita o i clienti o impedire in modo non ammissibile la libera e aperta concorrenza.

### III. Condizioni di lavoro

Il fornitore è tenuto a retribuire tutti i lavoratori in conformità ai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili nei rispettivi ordinamenti, incluse le disposizioni che regolano salario minimo, lavoro straordinario e contributi sociali previsti dalla legge. Il fornitore è tenuto altresì a rispettare i diritti dei lavoratori in materia di libertà di associazione e di libera iscrizione ai sindacati, rappresentanza dei lavoratori e partecipazione ai consigli di fabbrica in conformità alla legislazione locale.

## Responsabilità sociale

### IV. Diritti umani e lavoro minorile

Il fornitore rispetta e sostiene il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Tra questi rientra anche il rifiuto dell'impiego di lavoro forzato o coatto. Il fornitore si impegna in particolare a non assumere alcun lavoratore che non possa dimostrare di avere un'età minima di 15 anni. Nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione OIL 138, Art. 2, comma 4, con l'eccezione dei Paesi in via di sviluppo, l'età minima può essere ridotta a 14 anni.

### V. Discriminazione

Il fornitore si impegna, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, ad opporsi a qualsiasi forma di discriminazione. Ciò si riferisce in particolare a differenze di trattamento dei dipendenti in base a sesso, razza, disabilità, origine etnica o culturale, religione o convinzioni personali, età o orientamento sessuale.

### VI. Salute/sicurezza dei dipendenti

Il fornitore garantisce la sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro in conformità alle disposizioni nazionali.

## Responsabilità ambientale

### VII. Tutela ambientale

Il fornitore persegue una politica di tutela ambientale nel rispetto delle norme di legge e degli standard internazionali. È fatto obbligo di ridurre al minimo qualsiasi impatto ambientale perseguendo il miglioramento continuo delle politiche di tutela ambientale.

## Per presa visione e accettazione

Abbiamo ricevuto il Codice di condotta per i fornitori di CRONIMET, Versione 2019, e ci impegniamo a rispettare, in aggiunta ai nostri obblighi derivanti dai contratti di fornitura con CRONIMET, i principi e i requisiti del presente Codice di condotta.

## Contatti in caso di ulteriori domande e chiarimenti

› CRONIMET Compliance Office  
[Compliance@cronimet.de](mailto:Compliance@cronimet.de)  
+49 (0) 72195225-0

› CRONIMET Einkauf (Ufficio acquisti)  
CRONIMET Holding GmbH - Einkauf  
Südbeckenstr. 22  
D-76189 Karlsruhe